



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 21/16**  
Lussemburgo, 1° marzo 2016

Sentenza nella causa C-440/14 P  
National Iranian Oil Company / Consiglio

## **La Corte conferma il congelamento dei fondi della National Iranian Oil Company dal 16 ottobre 2012 fino alla sua cancellazione dall'elenco, il 16 gennaio 2016**

*Il Consiglio era competente a congelare i fondi della NIOC in base ai criteri da esso stabiliti*

Preoccupato dal programma nucleare e missilistico dell'Iran, nel 2012 il Consiglio ha congelato i fondi di tutta una serie di entità detenute dallo Stato iraniano nel settore del petrolio e del gas. Ha pertanto congelato, a partire dal 16 ottobre 2012, i beni della National Iranian Oil Company (NIOC) in base ai seguenti motivi: «Entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce risorse finanziarie al governo dell'Iran. Il Ministro del petrolio è direttore del consiglio di amministrazione della NIOC, e il viceministro del petrolio ne è amministratore delegato». La NIOC ha chiesto invano l'annullamento del congelamento dei fondi dinanzi al Tribunale dell'Unione europea<sup>1</sup>. Ha quindi presentato un'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per ottenere l'annullamento della sentenza del Tribunale.

Con l'odierna sentenza, **la Corte respinge l'impugnazione della NIOC e conferma il congelamento dei suoi fondi**. Ne consegue che il congelamento dei fondi della NIOC era valido fino al loro sblocco il 16 gennaio 2016 in occasione della revoca della maggior parte delle sanzioni internazionali contro l'Iran da parte dell'Unione europea e della comunità internazionale.

La Corte innanzitutto ricorda che, sebbene in linea di principio spetti alla Commissione dare esecuzione ai regolamenti del Consiglio, quest'ultimo può riservarsi l'esecuzione dei suoi regolamenti in casi specifici debitamente motivati. La Corte rileva, a tal proposito, che il Consiglio si è riservato la competenza ad adottare le misure restrittive più delicate, ossia gli elenchi di persone fisiche o giuridiche i cui fondi sono congelati. Tali congelamenti producono infatti un significativo impatto negativo sulla vita e sulle attività economiche delle persone interessate e devono essere adottati entro un termine breve e in base a procedure la cui coerenza e il cui coordinamento possono essere meglio assicurati dal Consiglio. Il Consiglio ha pertanto potuto ragionevolmente ritenere che le misure di congelamento presentassero un carattere specifico tale da giustificare una riserva a proprio favore della competenza di esecuzione.

Peraltro, la Corte conferma che il Tribunale ha correttamente interpretato l'evoluzione del criterio sul quale il Consiglio si è basato per congelare i fondi della NIOC. La Corte spiega infatti che, a partire dal 2012, il Consiglio ha ampliato il criterio di designazione includendovi persone fisiche o giuridiche che, anche se prive di qualsiasi legame diretto o indiretto con la proliferazione nucleare (come nel caso della NIOC), potevano tuttavia favorirne lo sviluppo, fornendo al governo iraniano risorse o facilitazioni, di tipo materiale, finanziario o logistico, e permettendo così a quest'ultimo di proseguire le attività di proliferazione.

**IMPORTANTE:** Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

<sup>1</sup> Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014, *National Iranian Oil Company/Consiglio* ([T-578/12](#)).

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106*